

ORDINAMENTO UFFICIALI GIUDIZIARI
DPR 1229/59 e successive modificazioni ed integrazioni

TITOLO I

STATO GIURIDICO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Gli ufficiali giudiziari (1) e gli operatori giudiziari (2) addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (3) degli uffici giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario. Essi procedono all'espletamento degli atti loro demandati quando tali atti siano ordinati dall'autorità giudiziaria o siano richiesti dal cancelliere o dalla parte. È fatto loro divieto di assumere negli uffici personale privato.

(1) (Area C Posizione economica C1, C2 e C3; Area B Posizione economica B3)

(2) (Area B Posizione economica B2)

(3) (UNEP)

Art 2

Gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati civili dello Stato, salvo le vigenti norme di raccordo per l'adeguamento della disciplina di particolari istituti.

CAPO II

CONCORSO E NOMINA

Artt 2

ABROGATO dall'art 1 comma 2 del CCNL 1998/2001

Artt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

SOSTITUITI dal DPR 09/05/1994 n° 487, modificato dal DPR 30/10/96 n° 693

CAPO II

CAUZIONE ED ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Art 21

L'ufficiale giudiziario (Area C), a garanzia dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni, è tenuto a prestare una cauzione di euro 51,65. Il versamento può essere effettuato anche in dieci rate mensili uguali.

Art 22

L'ufficiale giudiziario, prima di essere immesso nell'esercizio delle funzioni, deve avere versato almeno la prima rata della cauzione.

Il capo dell'ufficio, nelle sedi che non sono capoluogo di distretto, informa mensilmente il presidente della Corte di appello del regolare versamento delle rate successive. In caso di mancato versamento di una rata, il presidente della Corte di appello ne riferisce al Ministro il quale provvede alla dispensa dal servizio dell'inadempiente.

ORDINAMENTO UFFICIALI GIUDIZIARI
DPR 1229/59 e successive modificazioni ed integrazioni

Art 23

Qualora la cauzione, a seguito di atti esecutivi sulla medesima o per altra causa venga a mancare, a diminuire o comunque a perdere la sua efficienza, il presidente della Corte di appello invita l'ufficiale giudiziario ad integrarla nel termine di tre mesi; trascorso inutilmente detto termine lo sospende dalle funzioni.

Il provvedimento di sospensione è immediatamente comunicato al Ministro, il quale dispensa dal servizio l'inadempiente.

In caso di cessazione delle funzioni, per lo svincolo della cauzione l'ufficiale giudiziario, al termine di sei mesi, deve farne istanza al presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha prestato l'ultimo periodo di servizio.

Dell'istanza di svincolo deve essere dato avviso mediante pubblicazione nel foglio degli annunci legali delle province (1), ove l'ufficiale giudiziario ha prestato servizio negli ultimi dieci anni, nonché mediante affissione nell'albo dell'ufficio giudiziario ove si è verificata la cessazione del servizio.

Le opposizioni allo svincolo debbono essere presentate al cancelliere del tribunale competente nel termine di sei mesi dalla data dell'ultimo avviso.

Decorso detto termine, il presidente del tribunale, sentito il pubblico ministero, decide in merito alle eventuali opposizioni e provvede sulla domanda di svincolo.

(1) Ovvero nelle vigenti forme di pubblicità atteso che, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della Legge 24 novembre 2000, n. 340, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge sono aboliti i fogli degli annunci legali delle province.

Art 24

L'ufficiale giudiziario deve assumere le sue funzioni nel termine di giorni trenta dalla data del Bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla Corte dei conti del decreto di nomina.

Il Ministro può abbreviare per giusta causa il termine suddetto, ma non può prorogarlo.

Decade dalla nomina l'ufficiale giudiziario che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito (1).

(1) Norma integrata dal DPR 09/05/1994 n° 487, modificato dal DPR 30/10/96 n° 693

Art 25

Prima di assumere servizio l'ufficiale giudiziario deve prestare giuramento davanti al capo dell'ufficio secondo la formula prescritta per gli impiegati civili dello Stato (1).

Il rifiuto di prestare il giuramento importa la decadenza dalla nomina.

Dopo che l'ufficiale giudiziario ha prestato giuramento, il capo dell'ufficio lo dichiara immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Il cancelliere redige il processo verbale della prestazione del giuramento e della immissione nell'esercizio delle funzioni (2).

(1) Art. 11 dello Statuto impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

(2) Norma integrata dal DPR 09/05/1994 n° 487, modificato dal DPR 30/10/96 n° 693

ORDINAMENTO UFFICIALI GIUDIZIARI
DPR 1229/59 e successive modificazioni ed integrazioni

CAPO IV

ESENZIONI ED INCOMPATIBILITÀ

Art 26

L'ufficiale giudiziario è esente da qualsiasi servizio pubblico estraneo alle sue funzioni, eccettuato il servizio militare.

Art 27

L'ufficiale giudiziario non può assumere impieghi pubblici o privati, esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o accettare cariche in società costituite a fine di lucro.

Può ricoprire la carica di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza, di enti di pubblica utilità legalmente riconosciuti o di enti che siano sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione dello Stato; può, altresì, essere prescelto come consulente tecnico, perito od arbitro previa autorizzazione del capo dell'ufficio. Può accedere alla carica di consigliere comunale o provinciale, ma deve essere collocato in aspettativa se accetta di ricoprire altre cariche elettive.

È in facoltà del Ministro di autorizzare, caso per caso, altre attività che siano compatibili con le funzioni di ufficiale giudiziario.

L'ufficiale giudiziario, che contravvenga ai divieti posti dal primo comma del presente articolo, viene diffidato dal Ministro o dal presidente della Corte di appello a cessare l'attività incompatibile con le sue funzioni.

La circostanza che l'ufficiale giudiziario abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.

Decorsi i quindici giorni dalla diffida, senza che l'attività sia cessata, l'ufficiale giudiziario decade dall'ufficio.

Il presidente del tribunale o il giudice unico è tenuto a denunciare al presidente della Corte di appello i casi di incompatibilità dei quali sia venuto comunque a conoscenza (1).

(1) Norma integrata dal l'art 53 Dlgs 165/01 ai sensi dell'art 8 delle Norme di raccordo

Art 28

L'ufficiale giudiziario non può essere addetto all'ufficio della sede nella quale prestano servizio come magistrati parenti sino al secondo grado od affini nel primo grado, o nella quale egli ha esercitato, sino a cinque anni prima, il commercio ovvero lo esercitano i genitori o la moglie.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve astenersi dal compiere qualsiasi atto del suo ufficio nei confronti di parenti o affini entro il quarto grado (1).

(1) Norma integrata dal l'art 6 del DPCM 28/11/2000 (Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) in GU n° 84 del 10/04/2001.

CAPO V

ORDINAMENTO UFFICIALI GIUDIZIARI
DPR 1229/59 e successive modificazioni ed integrazioni

ASSEGNAZIONE DI SEDI E TRASFERIMENTI

Art 29

ABROGATO dal DPR 09/05/1994 n° 487, modificato dal DPR 30/10/96 n° 693 e regolato da CCNL

Art 30

ABROGATO dal DPR 09/05/1994 n° 487, modificato dal DPR 30/10/96 n° 693 e regolato da CCNL

Art 31

ABROGATO dal DPR 09/05/1994 n° 487, modificato dal DPR 30/10/96 n° 693 e regolato da CCNL (Accordo di mobilità) del 30/07/98

CAPO VI

APPLICAZIONI E SUPPLENZE

Art 32

Qualora in un ufficio manchi per qualsiasi motivo un ufficiale giudiziario (Area C) può esservi applicato altro ufficiale giudiziario (Area C) o, se ciò non sia possibile per esigenze di servizio, un ufficiale giudiziario (Area B) del distretto.

Il presidente della Corte di appello provvede con decreto, che deve essere immediatamente comunicato al Ministero.

In tal caso all'ufficiale giudiziario (Area C o B) spetta l'indennità di missione prevista per gli impiegati civile dello Stato, in relazione al trattamento economico di cui godono ai sensi, rispettivamente degli artt. 148 e 169.

Art 33

ABROGATO dall'art 25 CCNL Integrativo 1998/2001

Art 34

Ove manchino o siano impediti gli ufficiali giudiziari (Area C e B) e ricorrano motivi di urgenza, il capo dell'ufficio dispone, con decreto scritto sull'atto originale, che le notificazioni siano eseguite dal messo del giudice di pace del luogo dove l'atto deve essere notificato.

Per il compimento degli atti di protesto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Gli atti diversi da quelli di notificazione e di protesto possono essere eseguiti dagli ufficiali giudiziari addetti agli uffici unici del circondario o del distretto; in tal caso i motivi dell'impedimento debbono essere specificatamente indicati nel verbale.

Art 35

Nelle Corti di assise che funzionano in luogo diverso dalla propria sede, il servizio è disimpegnato dagli operatori giudiziari addetti all'ufficio unico costituito presso il tribunale dello stesso luogo.

Art 36

Nella circoscrizione delle sede distaccata di tribunale la notificazione degli atti in materia civile, penale e amministrativa, può essere compiuta promiscuamente dall'ufficiale giudiziario e dal messo del giudice di pace della sede distaccata.

L'assistenza all'udienza può essere demandata dal giudice unico al messo del giudice di pace.

ORDINAMENTO UFFICIALI GIUDIZIARI
DPR 1229/59 e successive modificazioni ed integrazioni

CAPO VII

CONGEDI E ASPETTATIVE

Art. 38

Il congedo ordinario è concesso dal capo dell'ufficio giudiziario; il congedo straordinario è concesso dal Ministro in base a motivato rapporto del capo ufficio.

L'ufficiale giudiziario durante il periodo di congedo ordinario è considerato in servizio anche ai fini della ripartizione di cui all'art. 147 e della indennità integrativa; per il primo mese di congedo straordinario gli spetta il trattamento economico stabilito dall'art. 148, ridotto di un quinto per il secondo mese.

Negli uffici, ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari, il trattamento economico di cui al programma precedente è dovuto sulla quota; eventualmente integrata dall'indennità di spettanza di ciascun ufficiale giudiziario, determinata secondo le norme che regolano la ripartizione comprendendo nel numero degli ufficiali giudiziari anche quelli in congedo.

L'ufficiale giudiziario in congedo straordinario per richiamo alle armi in tempo di pace è considerato in servizio e ha diritto al trattamento economico di cui alla prima parte del secondo comma del presente articolo, nonché all'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'amministrazione militare.

L'ufficiale giudiziario, prima di assentarsi, deve comunicare al capo dell'ufficio il luogo nel quale possono essergli date eventuali comunicazioni di servizio.

Il capo dell'ufficio deve comunicare, per via gerarchica, al Ministro il periodo di congedo fruito da ciascun ufficiale giudiziario (1).

(1) Norma integrata dal 16/05/95 dalle relative disposizioni contrattuali.

Art. 39, 40, 41

NORME DISAPPLICATE E/O REGOLATE DA CONTRATTO

Art. 42

L'assegno di cui all'art. 40 (1) e quello di cui all'art. 41 (2) sono dovuti, negli uffici ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari, sulla quota, eventualmente integrata dall'indennità di spettanza di ciascun ufficiale giudiziario, determinata secondo le norme che regolano la ripartizione, comprendendo nel numero degli ufficiali giudiziari anche quelli in aspettativa.

(1) Chiamata alle armi

(2) Assenza per malattia

Art. 43, 44, 45

NORME REGOLATE DA CONTRATTO

Art. 46

Nei decreti di collocamento in aspettativa devono essere indicati la decorrenza, la causa e la durata del provvedimento, nonché, nel caso di aspettativa per servizio militare o per infermità, la misura dell'assegno spettante all'ufficiale giudiziario.

I provvedimenti con i quali si dispone il collocamento in aspettativa o si respinge la domanda dell'ufficiale giudiziario sono annotati nello stato matricolare.

Gli ufficiali giudiziari in aspettativa sono soggetti alle norme disciplinari stabilite per quelli in attività di servizio, in quanto applicabili; essi devono comunicare all'ufficio a cui sono addetti la loro dimora e gli eventuali cambiamenti (1).

ORDINAMENTO UFFICIALI GIUDIZIARI
DPR 1229/59 e successive modificazioni ed integrazioni

(1) Norma integrata dal 16/05/95 dalle relative disposizioni contrattuali.

CAPO VIII

NOMINA E ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO DIRIGENTE

Art. 47

Nell'ufficio al quale sono addetti due o più ufficiali giudiziari (Area C Posizione economica medesima) è nominato un ufficiale giudiziario dirigente; nella scelta si deve tener conto della idoneità alle funzioni direttive, dei precedenti di carriera e della posizione nella graduatoria di anzianità.
La nomina e la revoca sono disposte con decreto del Ministro, sentito il presidente della Corte di appello.

Art. 48

L'ufficiale giudiziario dirigente coordina e disciplina il lavoro, ripartendolo equitativamente fra gli ufficiali giudiziari con riguardo alle attitudini di ciascuno, e risponde al capo dell'ufficio del regolare funzionamento dei servizi.
Egli non è esentato, di regola, dalle normali attribuzioni (1).

(1) Norma integrata dal l'art 7 del Contratto Integrativo 1998/2001 sottoscritto in data 05/04/2000.

CAPO IX

**COMMISSIONI DI VIGILANZA E DI DISCIPLINA
ANZIANITÀ DI SERVIZIO E GRADUATORIA
STATO MATRICOLARE, FASCICOLO PERSONALE, RAPPORTO INFORMATIVO**

SEZIONE I - COMMISSIONE DI VIGILANZA E DI DISCIPLINA

Art. 49

NORMA DISAPPLICATA DA CONTRATTO

SEZIONE II - ANZIANITÀ DI SERVIZIO E GRADUATORIA

Art. 50

L'anzianità di servizio degli ufficiali giudiziari si computa dalla data del decreto di nomina, con la classificazione ottenuta nella graduatoria di concorso ed in base al servizio prestato.

Nell'anzianità di servizio non è computato il tempo trascorso:

1) in aspettativa per motivi di famiglia;

ORDINAMENTO UFFICIALI GIUDIZIARI
DPR 1229/59 e successive modificazioni ed integrazioni

- 2) in stato di sospensione delle funzioni a causa di procedimento penale terminato con sentenza di condanna a pena detentiva;
- 3) in espiazione di pena detentiva;
- 4) in stato di sospensione applicata come sanzione disciplinare;
- 5) dal giorno in cui l'ufficiale giudiziario abbia perduto in qualsiasi modo tale qualità sino al giorno della riammissione in servizio.

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità (1), per servizio militare o per i motivi di cui al secondo comma dell'art. 27 è computata per intero.

(1) I periodi di assenza per malattia, salvo quelli superiori ai 18 mesi, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Art. 51

Il numero d'ordine di graduatoria di ciascun ufficiale giudiziario, del quale dovranno indicarsi le date di nascita e di assunzione in servizio, è determinato in base all'anzianità riconosciuta utile ai fini del primo e del secondo comma del successivo art. 148.

Il Ministero pubblica annualmente la graduatoria degli ufficiali giudiziari, dandone avviso nel Bollettino ufficiale.

Nel termine di trenta giorni dalla ricezione da parte dei singoli uffici del Bollettino ufficiale, nel quale è stato pubblicato l'avviso di cui al comma precedente, gli ufficiali giudiziari possono ricorrere al Ministro per ottenere la rettifica della loro posizione di graduatoria.

SEZIONE III - STATO MATRICOLARE, FASCICOLO PERSONALE
E
RAPPORTO INFORMATIVO

Art. 52

Per ogni ufficiale giudiziario, dopo l'immissione in possesso, dev'essere compilato, in quadruplica originale, uno stato matricolare, con l'indicazione dei servizi eventualmente prestati in precedenza allo Stato e ad altri enti pubblici; dei provvedimenti relativi alla nomina, allo stato giuridico e al trattamento economico; dei decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e delle decisioni giurisdizionali sugli atti predetti, nonché dello stato di famiglia. Uno dei suddetti originali resta depositato nella cancelleria dell'ufficio a cui l'ufficiale giudiziario è addetto e gli altri tre debbono essere trasmessi, rispettivamente, alla cancelleria della Corte di appello, alla segreteria della procura generale della Corte di appello e al Ministero.

In caso di trasferimento dell'ufficiale giudiziario, l'originale dello stato matricolare custodito presso la cancelleria dell'ufficio al quale era addetto è immediatamente trasmesso alla cancelleria dell'ufficio al quale è stato trasferito.

Quando l'ufficiale giudiziario sia trasferito ad un ufficio compreso nel distretto di altra Corte di appello sono trasmessi alla cancelleria di detta Corte ed alla segreteria della rispettiva Procura generale gli originali degli stati matricolari esistenti presso la cancelleria della Corte da cui l'ufficiale giudiziario dipendeva e presso la segreteria della rispettiva Procura generale.

Art. 53

Nello stato matricolare debbono essere annotati successivamente i provvedimenti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico dell'ufficiale giudiziario; debbono essere, altresì, indicate le variazioni verificatesi nello stato di famiglia che l'ufficiale giudiziario ha l'obbligo di comunicare all'ufficio (1).

ORDINAMENTO UFFICIALI GIUDIZIARI
DPR 1229/59 e successive modificazioni ed integrazioni

(1) Secondo comma, disapplicato in quanto incompatibile con le norme contrattuali.

Art. 54

Presso il Ministero, oltre allo stato matricolare di cui ai precedenti articoli, è tenuto un fascicolo personale, che deve contenere tutti i documenti che possono interessare lo stato giuridico ed economico dell'ufficiale giudiziario. Detti documenti debbono essere registrati, numerati e classificati senza discontinuità.

Il Direttore generale dell'organizzazione giudiziaria è responsabile della regolare tenuta dei fascicoli personali (1).

(1) Ultimo comma, disapplicato in quanto incompatibile con le norme contrattuali.

Art. 55

Dal fascicolo debbono essere eliminati:

- a) i provvedimenti disciplinari per qualunque motivo annullati, revocati o riformati dall'ufficio o su ricorso dell'ufficiale giudiziario;
- b) i provvedimenti di sospensione cautelare che, per qualunque motivo, siano stati revocati o siano altrimenti divenuti inefficaci;

In luogo dell'atto o documento eliminato, nel fascicolo deve essere custodita la determinazione del direttore generale che ne ha disposto l'eliminazione. Questa deve limitarsi a precisare i motivi dell'eliminazione e degli estremi con cui l'atto o documento è indicato nell'indice, escluso ogni riferimento al suo contenuto. Gli estremi della determinazione sono annotati a margine dell'indice del fascicolo personale, nonché a margine dello stato matricolare, se l'atto o documento è ivi menzionato. Gli atti o documenti stralciati vengono conservati in archivio, dal quale non possono essere estratti se non per ordine scritto del Ministro o del Direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, che indicherà a quale autorità o ufficio gli atti stessi possono essere comunicati o dati in visione.

Art. 56

L'ufficiale giudiziario può chiedere al Ministro di prendere visione dell'indice del fascicolo e può altresì chiedere l'eliminazione dallo stesso fascicolo o l'inserzione in esso di atti o documenti ovvero la iscrizione o la cancellazione di annotazioni nello stato matricolare. Sull'istanza provvede il direttore generale della organizzazione giudiziaria con decreto che deve essere motivato nel caso in cui l'istanza stessa venga respinta.

L'ufficiale giudiziario può ottenere che gli siano rilasciati, a sue spese estratti dello stato matricolare o copie degli atti cui abbia diritto. I decreti per la determinazione delle spese sono stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione in base al costo del servizio.

L'importo è corrisposto dall'ufficiale giudiziario mediante applicazione sulla domanda di marche da bollo da annullarsi a cura dell'ufficio che rilascia il documento.

Art. 57, 58

ABROGATI DALL'ART. 17 LEGGE 312/80

CAPO X

SORVEGLIANZA, DISCIPLINA E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

SEZIONE I - SORVEGLIANZA E DISCIPLINA

ORDINAMENTO UFFICIALI GIUDIZIARI
DPR 1229/59 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 59

Il presidente della Corte di appello ha la sorveglianza su tutti gli ufficiali giudiziari del distretto.
Il presidente del tribunale ha la sorveglianza su tutti gli ufficiali giudiziari del circondario.
Il giudice unico ha la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari addetti all'ufficio.
L'ufficiale giudiziario dirigente esercita la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari dipendenti.
I magistrati investiti del potere di sorveglianza a norma dei commi precedenti possono rivolgere, anche per iscritto, all'ufficiale giudiziario, per lievi negligenze o irregolarità di servizio, un richiamo all'osservanza dei suoi doveri.

Art. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78
SOSTITUITI DALLE RELATIVE NORME CONTRATTUALI

SEZIONE II - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 91, 92, 93, 94, 95
SOSTITUITI DALLE RELATIVE NORME CONTRATTUALI

CAPO XI

**DIMISSIONI, DECADENZA DALL'UFFICIO, DISPENSA DAL SERVIZIO,
COLLOCAMENTO A RIPOSO, RIAMMISSIONE IN SERVIZIO**

Art. 96, 97, 98
SOSTITUITI DALLE NORME CONTRATTUALI

Art. 99

L'ufficiale giudiziario (Area C) è collocato a riposo di ufficio quando abbia compiuto settanta anni di età. (1)
L'ufficiale giudiziario che chiede di essere collocato a riposo deve inoltrare istanza per via gerarchica al Ministro, il quale provvede con decreto.

(1) L'ufficiale Giudiziario (Area C), a domanda, ai sensi della legge 22/10/92 n° 421, può rimanere in servizio per un ulteriore biennio.

Art. 100

L'ufficiale giudiziario, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo a sua domanda prima del settantesimo anno di età ovvero per decadenza dall'ufficio nei casi previsti, può essere riammesso in servizio, sentito il parere della Commissione di vigilanza e di disciplina.
L'ufficiale giudiziario riammesso in servizio è collocato nella graduatoria di anzianità al posto che gli compete avuto riguardo agli anni di servizio prestato anteriormente.
La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto nella pianta organica di cui all'art. 101 e non può aver luogo se la cessazione avvenne in applicazione di norme di carattere transitorio o speciale.

CAPO XII

ORDINAMENTO UFFICIALI GIUDIZIARI
DPR 1229/59 e successive modificazioni ed integrazioni

ORGANICO

Art. 101

Il numero complessivo degli ufficiali giudiziari C3 è di 81, degli ufficiali giudiziari C2 è di 799, degli ufficiali giudiziari C1 è di 2289, degli ufficiali giudiziari B3 è di 1681; essi sono addetti all'ufficio unico costituito nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario rispettivamente presso la Corte di appello o presso il Tribunale ovvero, nelle altre sedi distaccate di Tribunale.

La pianta organica degli ufficiali giudiziari per ogni ufficio è stabilita con decreto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. (1)

(1) DPCM 10/12/2002, in GU 04/02/2003 n° 28

Art. 102

Qualora in un ufficio giudiziario sia disposta riduzione dei posti assegnati in organico, sono trasferiti ad altra sede l'ufficiale o gli ufficiali giudiziari assegnati alla sede per ultimi (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 11/06/1962, n. 546.

TITOLO II

SERVIZI DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I - OBBLIGHI, ATTRIBUZIONI, COMPETENZA.

Art. 103

DISAPPLICATO (Artt 23 lettera o) e 43 CCNL 1995)

Art. 104

L'ufficiale giudiziario non può ricevere richieste di atti fuori dell'ufficio.

Le richieste debbono essere fatte dalla parte, personalmente o a mezzo di procuratore, all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, al dirigente o all'ufficiale giudiziario preposto al competente ramo di servizio, durante l'orario di ufficio.

L'ufficiale giudiziario è autorizzato a ricevere le richieste regolarmente pervenutegli a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, qualora le medesime provengano da un ufficio postale di un comune o mandamento diverso da quello in cui egli risiede.

Il Presidente della Corte, su proposta del capo dell'Ufficio, disciplina con decreto all'inizio di ogni anno l'orario di accettazione delle richieste in relazione alle esigenze di servizio.

La richiesta pervenuta per posta fuori dell'orario di ufficio sarà considerata a tutti gli effetti come se fosse pervenuta entro il successivo orario utile.

L'ufficiale giudiziario provvede a iscrivere la richiesta di cui al precedente comma nell'apposito cronologico e nel registro di cui al n. 5 dell'articolo 116 e il deposito nel registro di cui al n. 6 dello stesso articolo.

L'ufficiale giudiziario (Area B) può ricevere le richieste soltanto se l'ufficio sia privo dall'ufficiale giudiziario (Area C) (1).

ORDINAMENTO UFFICIALI GIUDIZIARI
DPR 1229/59 e successive modificazioni ed integrazioni

(1) Articolo così modificato dall'art. 25 del Contratto Integrativo 1998/2001 sottoscritto in data 05/04/2000.

Art. 105

Nelle sedi di ufficio unico, il presidente della Corte di appello o il presidente del tribunale provvede, sentito l'ufficiale giudiziario dirigente, alla designazione degli ufficiali giudiziari preposti ai diversi rami di servizio nonché all'assegnazione del personale occorrente all'assistenza alle udienze degli uffici giudiziari della sede.

L'ufficio unico presso la Corte di appello di Roma provvede, su richiesta anche nominativa del primo presidente della Corte Suprema di Cassazione, all'assegnazione del personale occorrente per l'assistenza alle udienze (1).

(1) Norma integrata dal l'art 7 del Contratto Integrativo 1998/2001 sottoscritto in data 05/04/2000.

Art. 106

L'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell'ambito del mandamento ove ha sede l'ufficio al quale è addetto, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo seguente.

Sono attribuzioni dell'ufficiale giudiziario (Area C): la direzione dell'ufficio e di tutti i servizi ad esso inerenti, l'espletamento degli atti di esecuzione, dei protesti cambiari e titoli equiparati, nonché di tutti gli altri atti loro demandati per legge o per regolamento. Negli uffici nei quali esiste soltanto l'ufficiale giudiziario (Area C) nelle sue attribuzioni è compresa la notificazione di atti in materia civile, penale ed amministrativa, e ogni altra attività connessa alla funzione (1).

(1) Norma integrata dal l'art 25 del Contratto Integrativo 1998/2001 sottoscritto in data 05/04/2000 per la esplicazione delle funzioni dell'ufficiale giudiziario e circa l'attribuzione dei servizi di chiamata all'udienza all'operatore giudiziario (Area B Posizione economica B2).

Art. 107

L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere fatta per iscritto in calce o a margine dell'atto e firmata dallo stesso richiedente. Se questi non può o non sa scrivere, l'ufficiale giudiziario deve farne menzione nell'atto indicandone il motivo.

Tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti e degli atti stragiudiziali.

La notificazione a mezzo del servizio postale è eseguita secondo le norme previste dalla Legge 20 novembre 1982 n° 890 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 108

L'ufficiale giudiziario non può ricusare il suo ministero; in caso di rifiuto, deve indicarne per iscritto i motivi.

ORDINAMENTO UFFICIALI GIUDIZIARI
DPR 1229/59 e successive modificazioni ed integrazioni

Egli deve eseguire gli atti a lui commessi senza indugio e, comunque, non oltre il termine che eventualmente sia stato prefisso dall'autorità per gli atti da essa richiesti. In caso di impedimento, deve immediatamente riferirne e giustificarne i motivi al capo dell'ufficio cui è addetto o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente.

Per l'inosservanza della disposizione di cui al primo comma gli ufficiali giudiziari sono puniti con l'applicazione di provvedimenti disciplinari, senza pregiudizio, del risarcimento dei danni (1).

(1) Ultimo comma modificato dalle relative norme contrattuali.

Art. 109

L'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve dare alla parte ricevuta degli incarichi a lui affidati e dei documenti a lui consegnati.

Il cancelliere che riceve dall'ufficiale giudiziario il deposito di un verbale deve rilasciarne ricevuta.

Art. 110

Gli atti dell'ufficiale giudiziario devono essere da lui sottoscritti e devono contenere l'indicazione del giorno, mese, anno e, ove occorra, dell'ora in cui sono eseguiti, nonché l'indicazione dell'autorità richiedente o della persona a istanza della quale sono compiuti.

Art. 111

L'ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti pubblici rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente, è autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti.

Egli è anche autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, nonché degli atti privati di cui le parti chiedono la notificazione.

Le copie degli atti in materia penale da notificare, fatta eccezione per le ordinanze, per i decreti penali, per gli estratti di requisitorie e di sentenze e, nei casi previsti, per le sentenze di condanna, sono formate dall'ufficiale giudiziario non appena l'autorità richiedente gli abbia consegnato gli atti per le notificazioni insieme con gli stampati occorrenti.

Art. 112

L'ufficiale giudiziario che abbia notificato una sentenza o un atto d'impugnazione in materia civile deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere, il quale ne rilascia ricevuta alla cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza.

L'inosservanza della disposizione contenuta nel comma precedente è punita con la censura, salvo quanto dispone la vigente normativa per il caso di recidiva (1).

(1) Ultimo comma modificato dalle relative norme contrattuali.

Art. 113, 114, 115.

ABROGATI DALL'ART 299 del DPR 30/05/02 n° 115

Art. 116

ORDINAMENTO UFFICIALI GIUDIZIARI
DPR 1229/59 e successive modificazioni ed integrazioni

L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri, conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto ministeriale:

- 1) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile e amministrativa;
- 2) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile di biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento civile a richiesta delle cancellerie;
- 3) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile di biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento civile a richiesta delle cancellerie del Giudice di Pace;
- 4) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia di lavoro;
- 5) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale su richiesta dell'autorità giudiziaria;
- 6) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale su richiesta delle parti;
- 7) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;
- 8) registro cronologico per gli atti di esecuzione in materia di lavoro;
- 9) registro cronologico per i protesti cambiari;
- 10) registro delle richieste che pervengono a mezzo del servizio postale;
- 11) registro per i depositi di somma.

Deve inoltre tenere:

- 1) un bollettario, conforme al modello stabilito con decreto ministeriale, per la ricevuta:
 - a) delle commissioni con anticipazione dei diritti e delle indennità;
 - b) delle somme riscosse, a qualunque titolo;
- 2) un repertorio per gli atti soggetti a registrazione.

Negli uffici ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari i registri, il bollettario e il repertorio innanzi indicati sono tenuti in unico esemplare sotto la responsabilità dell'ufficiale giudiziario dirigente.

Art. 117

I registri, il bollettario ed il repertorio devono essere tenuti in ufficio e, prima di essere posti in uso, devono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal dirigente la cancelleria o da altro funzionario da lui delegato, il quale scrive in lettere nell'ultima pagina il numero dei mezzi fogli di cui sono composti.

Il repertorio degli atti soggetti a registrazione deve essere tenuto dall'ufficiale giudiziario secondo le prescrizioni degli articoli 127 e seguenti della legge 30 dicembre 1923, n. 3269, e le infrazioni a tale obbligo sono punite, salvo le sanzioni disciplinari, ai sensi dell'articolo 131 della predetta legge (1).

(1) Ultimo comma integrato e modificato gli artt. 67, 68 e 73 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 118

L'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente sui registri cronologici, prima della esecuzione, gli atti richiesti con l'ammontare dei diritti e delle indennità a qualsiasi titolo riscossi o da recuperare.

Qualora i diritti e le indennità non siano preventivamente determinabili, l'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente, prima dell'esecuzione, sui registri cronologici gli atti richiesti ed annotare, entro il giorno successivo alla esecuzione, l'ammontare dei diritti e delle indennità riscossi o da recuperare.

In apposite e distinte colonne deve altresì annotare se l'atto viene eseguito da un ufficiale giudiziario di Area C o Area B.

L'ufficiale giudiziario dirigente, entro i primi quindici giorni di ciascun mese, deve aggiungere le somme iscritte nei registri cronologici relative a diritti ed indennità di trasferta percepiti per le richieste pervenute entro il mese precedente, nonché le percentuali riscosse nel detto mese riportando i totali in lettere.

A margine dell'originale l'ufficiale giudiziario deve indicare il numero corrispondente del registro cronologico, nonché la specifica dei diritti, delle indennità e dell'eventuale deposito, col totale in cifre,

ORDINAMENTO UFFICIALI GIUDIZIARI
DPR 1229/59 e successive modificazioni ed integrazioni

apponendovi la data e la firma; a margine delle copie, invece, è sufficiente esporre in cifre il totale dei diritti e delle indennità percepiti, fermo restando l'obbligo di indicare il numero del registro cronologico e di apporre la data e la firma (1).

(1) Norma integrata dal l'art 25 del Contratto Integrativo 1998/2001 sottoscritto in data 05/04/2000 per la esplicazione delle funzioni dell'ufficiale giudiziario.

Art. 119

L'ufficiale giudiziario, che non esegue nel termine prescritto le annotazioni nei registri ovvero indica i diritti e le indennità in misura inferiore a quella percepita, è punito con l'ammenda disciplinare, alla quale, nei casi più gravi, può essere aggiunta la sospensione per un tempo non inferiore a quindici giorni; per la recidiva si applica la disposizione più grave di quella prevista per l'infrazione stessa.

Ove, poi, dalla reiterazione e gravità delle infrazioni accertate possa desumersi l'abitudine dell'ufficiale giudiziario a commetterli, può farsi luogo alla sua destituzione.

Per le infrazioni previste dalle disposizioni precedenti, quando la gravità dei fatti lo esiga, la sospensione cautelare può essere ordinata, oltre che dal Ministro, dal Presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale.

Art. 120

Il presidente della Corte di appello, il presidente del tribunale e il giudice unico, nell'esercizio del potere di sorveglianza di cui all'art. 59, eseguono ispezioni mensili, da attestarsi con apposito visto, per accertare la regolare tenuta dei registri e la quotidiana e fedele registrazione delle percezioni; danno all'ufficiale giudiziario (Area C) o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente tutte le disposizioni che ravvisano opportune per assicurare il normale espletamento del servizio.

Le ispezioni ai servizi degli ufficiali giudiziari, anche quando si tratti di uffici unici, sono eseguite da magistrati ispettori, che vi procedono da soli o con l'assistenza, autorizzata dall'ispettore generale, di un cancelliere ispettore o di un ufficiale giudiziario, al quale compete, nei casi previsti dalla legge, l'indennità di missione determinata ai sensi dell'art. 32, ultimo comma.

Alle stesse ispezioni negli uffici delle sezioni distaccate di tribunale possono procedere da soli anche gli ufficiali giudiziari con funzioni ispettive (1).

(1) Norma modificata dalle relative disposizioni contrattuali.

Art. 121

Entro il mese di febbraio l'ufficiale giudiziario dirigente deve depositare, nella cancelleria dell'ufficio al quale è addetto, i registri cronologici, il bollettario e il repertorio dell'anno precedente.

Il registro dei depositi di somme deve essere, invece, depositato in cancelleria entro trenta giorni dall'ultima operazione relativa ai depositi che vi sono iscritti.

In calce all'ultima iscrizione di ogni registro il cancelliere annota la data del deposito.

CAPO III - RETRIBUZIONE, PERCENTUALE, INDENNITÀ.

SEZIONE I

DIRITTI, PERCENTUALE E INDENNITÀ DI TRASFERTA.

ORDINAMENTO UFFICIALI GIUDIZIARI
DPR 1229/59 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 122

ABROGATO DALL'ART 2 delle norme di raccordo

Art. 123

Costituiscono proventi dell'ufficiale giudiziario:

- a) il diritto di notificazione;
- b) il diritto di esecuzione;
- c) il diritto di protesto cambiario;
- d) il diritto di assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancelliere.(1)

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 15 gennaio 1991, n. 14.

Art. 124, 125, 126, 127

ABROGATI DALL'ART 12 della Legge 15/01/91

Art. 128, 129

ABROGATI dagli artt 23, 34 e 37 DPR 115/02

Art. 130

Per ogni atto di protesto cambiario è dovuto il diritto di protesto nella misura prevista dall'art. 7 della Legge 12/06/1973 n° 349. (1)

(1) (Diritto di protesto) “ Ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali spetta, per ciascun titolo protestato, in sostituzione di ogni altro compenso previsto dalle vigenti disposizioni, salvo quanto stabilito nell'articolo seguente, un diritto di protesto nella misura del 4 per mille - arrotondandosi nel calcolo a cinquanta lire le eventuali frazioni - e comunque non inferiore ad a 1,55 né superiore ad a 33,72 ().*

Quando il protesto ha per oggetto una cambiale domiciliata presso un istituto di credito, o presso un notaio o ufficiale giudiziario, il diritto è ridotto alla metà.

Quando, all'atto della presentazione della cambiale e della richiesta di pagamento al domicilio del debitore o nel luogo da lui indicato, questi effettua il pagamento richiesto, spetta ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma il cinquanta per cento del diritto di protesto.

Nulla è dovuto per la riscossione dell'importo del titolo già protestato, eccettuato il caso della presentazione all'occorrendo.

Per ciascun titolo protestato, il notaio è tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato il contributo del venti per cento sull'importo del diritto percepito a norma del presente articolo.

I versamenti e le imputazioni previste per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari dagli artt. 146, 148, 154, 155, 169 e 171 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla L. 11 giugno 1962, n. 546, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757, dal decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e dalla L. 29 novembre 1971, n. 1048, si operano, al lordo del compenso corrisposto al presentatore, anche in relazione al diritto di protesto previsto nel presente articolo ed alla indennità di accesso di cui all'articolo seguente”.

() Importi così modificati con D.M. 17/03/1998, in vigore dall'1 aprile 1998, e così convertiti dal 1° gennaio 2002.*

Art. 131

ABROGATO dall'art 12 Legge 15/01/91 n° 14

Art. 132

ORDINAMENTO UFFICIALI GIUDIZIARI
DPR 1229/59 e successive modificazioni ed integrazioni

ABROGATO dall'art 44 DPR 30/05/02 n° 115

Art. 133

ABROGATO, eccetto l'ultimo comma, dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Le somme complessivamente percepite a titolo di indennità di trasferta, detratte le spese effettivamente sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi di legge, sono distribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, rispettivamente tra tutti gli appartenenti al profilo professionale di ufficiale giudiziario, addetti all'ufficio stesso (1).

(1) Comma modificato dal l'art 25 del Contratto Integrativo 1998/2001 sottoscritto in data 05/04/2000 per la esplicazione delle funzioni dell'ufficiale giudiziario.

Art. 134

ABROGATO dall'art. 21 DPR 115/02

Art. 135

ABROGATO dall'art. 28 DPR 115/02

Art. 136

ABROGATO dall'art. 36 DPR 115/02

Art. 137

ABROGATO dall'art. 245 DPR 115/02

Art. 138

ABROGATO dall'art. 299 DPR 115/02 il primo, secondo e terzo comma, come sostituito dall'art. 6 della L. 15 gennaio 1991, n. 14.

L'ammontare globale delle somme è attribuito per il 40 per cento in conto diritti e per il 60 per cento in conto indennità di trasferta.

La quota dei diritti è attribuita per il 42 per cento all'ufficiale giudiziario (Area C), per il 42 per cento all'ufficiale giudiziario (Area B) e per il 16 per cento agli operatori giudiziari.

La quota dell'indennità di trasferta è attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario (Area C) e per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario (Area B). Nelle sedi dove manchino l'ufficiale giudiziario (Area B) e l'operatore giudiziario le quote ad essi spettanti sono attribuite all'ufficiale giudiziario (Area C); se manca soltanto l'operatore giudiziario la quota di quest'ultimo è attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario (Area C) e per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario (Area B) (1).

(1) Comma modificato dal l'art 25 del Contratto Integrativo 1998/2001 sottoscritto in data 05/04/2000 per la esplicazione delle funzioni dell'ufficiale giudiziario.

Art. 139

ABROGATO dall'art. 299 DPR 115/02

Art. 140

ORDINAMENTO UFFICIALI GIUDIZIARI
DPR 1229/59 e successive modificazioni ed integrazioni

DISAPPLICATO in seguito all'entrata in vigore delle norme di raccordo del 24/04/02.

SEZIONE II

ANTICIPAZIONI E DEPOSITI

Art. 141

ABROGATO dagli artt 27 e 32 DPR 115/02

Art. 142

ABROGATO dagli artt 20, 23, 24, 25 e 26 DPR 115/02

Art. 143

ABROGATO dall'art 33 DPR 115/02

Art. 144

I diritti e le indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario nei procedimenti per contravvenzioni ai regolamenti comunali e provinciali devono in ogni caso essere anticipati rispettivamente dai comuni e dalle province nel cui interesse gli atti si compiono.

Art. 145

ABROGATO dall'art 197/3 DPR 115/02

SEZIONE III

AMMINISTRAZIONE E RIPARTIZIONE DEI PROVENTI

Art. 146

Le somme riscosse per diritti, indennità di trasferta e percentuale sono amministrate dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale è l'unico responsabile. In caso di mancanza o di impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario.

L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente, deve detrarre per spese di ufficio il 3 per cento delle somme di cui al comma 1. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo.

Qualora l'importo delle somme di cui ai commi 1 e 2 sia di notevole entità, il capo dell'ufficio giudiziario può disporre il deposito in conto corrente postale o bancario.

Art. 147

Gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio, esclusi quelli assegnati in soprannumero, debbono ripartire tra loro in quote uguali i diritti, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell'art. 146, nella misura dovuta sui diritti medesimi, poi le somme spettanti ai sensi dell'art. 167 e,

ORDINAMENTO UFFICIALI GIUDIZIARI
DPR 1229/59 e successive modificazioni ed integrazioni

successivamente, l'importo del trattamento economico da corrispondere al detto personale in soprannumero.

Tutti gli ufficiali giudiziari, addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro la percentuale sui crediti recuperati dall'Erario, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell'art. 146 nella misura dovuta sulla percentuale medesima ai sensi dell'art. 6 delle norme di raccordo.

L'ufficiale giudiziario dirigente mensilmente determina l'importo delle quote spettanti a ciascun ufficiale giudiziario e procede alle operazioni di riparto, comprendendovi anche gli assenti per congedo ordinario.

Delle operazioni di riparto è redatto verbale, che viene depositato in cancelleria, previa comunicazione agli interessati, i quali hanno diritto di proporre reclamo con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario non oltre il decimo giorno dal deposito.

SEZIONE IV

INDENNITÀ INTEGRATIVA

Art. 148

All'ufficiale giudiziario che con la percezione dei diritti al netto del 3 per cento per le spese d'ufficio e del 10 per cento per la tassa erariale non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale previsto per il personale appartenente all'area funzionale C, compete a carico dell'erario un'indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.

Tale importo è progressivamente elevato, in relazione alla posizione economica maturata dall'ufficiale giudiziario, all'ammontare dello stipendio spettante ai sensi dell'art.4 delle norme di raccordo.

Art. 149

L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, il dirigente, nei primi venti giorni di ogni mese presenta al capo dell'ufficio lo stato relativo ai diritti computabili ai fini dell'art. 148, percepiti nel mese precedente, e, nel caso di cui all'art. 147, il verbale di riparto, richiedendo la liquidazione delle indennità integrative, se dovute.

Il capo dell'ufficio controllata l'esatta corrispondenza dei dati segnati nello stato con quelli risultanti dai registri ed accertata la regolare tenuta dei medesimi, appone sui registri, immediatamente dopo l'ultima annotazione del mese precedente, la firma, il sigillo dell'ufficio, nonché il visto di conformità sullo stato. Entro cinque giorni dalla presentazione dello stato e dell'eventuale verbale di riparto, di cui al primo comma, il capo dell'ufficio procede, in base ai dati accertati ed alle risultante dello stato matricolare, alla liquidazione della indennità integrativa eventualmente dovuta a ciascuno, tenuto conto delle eccedenze verificatesi nei mesi precedenti e ordina il pagamento della suddetta indennità. Copia dell'ordinativo di pagamento deve essere conservata in cancelleria.

I dati risultanti dallo stato sono, a cura del cancelliere trascritti in un registro riassuntivo dei proventi degli ufficiali giudiziari, conforme al modello prescritto dal Ministero.

In caso di trasferimento o di applicazione, l'indennità è liquidata per l'intero mese dal capo dell'ufficio ove l'ufficiale giudiziario è stato trasferito o applicato, previa richiesta all'ufficio dal quale l'ufficiale giudiziario proviene dei dati occorrenti ai fini della liquidazione.

Quando l'indennità sia concessa, deve essere recuperata sulle eventuali eccedenze dei mesi successivi, in guisa che sia corrisposta solo nel caso che in un intero anno solare l'ufficiale giudiziario non abbia raggiunto l'importo minimo garantito dei proventi, e non oltre le misure del minimo stesso.

ORDINAMENTO UFFICIALI GIUDIZIARI
DPR 1229/59 e successive modificazioni ed integrazioni

Nel caso che l'indennità corrisposta nell'anno solare ecceda il minimo garantito, tale differenza deve essere rimborsata all'Erario anche mediante trattenuta da operarsi nell'anno successivo.

Art. 150

L'ufficiale giudiziario, qualora presti contemporaneo servizio in più uffici, presenta ai capi di ufficio gli stati relativi ai diritti percepiti in ciascuna sede e, nel caso di cui all'art. 147, i verbali di riparto. Ai fini dell'indennità integrativa, si tiene conto soltanto dello stato e dell'eventuale verbale di riparto dai quali l'importo dei diritti risulti maggiore.

Nel caso di cui al precedente comma, la liquidazione dell'indennità e la emissione dell'ordinativo di pagamento, previa richiesta dei dati occorrenti agli altri uffici, spettano al capo dell'ufficio cui l'ufficiale giudiziario è assegnato in organico, se questi continui a prestarvi servizio, e spettano in ogni altra ipotesi al capo del primo ufficio cui l'ufficiale giudiziario è stato destinato in applicazione.

Art. 151

DISAPPLICATO (1)

(1) Annualmente, l'ufficiale giudiziario dirigente trasmette direttamente al Ministero i dati statistici relativi all'anno precedente, conservando una copia di detto adempimento.

SEZIONE V

**AGGIUNTA DI FAMIGLIA, ASSEGNO PERSONALE DI SEDE
GRATIFICAZIONE ANNUALE**

Art. 152

Agli ufficiali giudiziari sono concessi le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno personale di sede nei limiti, con le norme e condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 54, lett. c), del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (1).

(1) Norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 153

Nel caso previsto dall'art. 148, agli ufficiali giudiziari è corrisposto, alla fine di ciascun anno, a carico dello Stato, ed a titolo di gratificazione, un assegno pari all'importo del trattamento economico mensile garantito ai sensi del suddetto articolo.

Qualora, invece, i proventi eccedano annualmente il trattamento minimo garantito ma non raggiungano anche l'importo della gratificazione annuale, è corrisposta la differenza allo stesso titolo.

ORDINAMENTO UFFICIALI GIUDIZIARI
DPR 1229/59 e successive modificazioni ed integrazioni

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Art. 154

Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa del 10 per cento sui diritti per gli atti o per le commissioni da loro compiuti.

Eguale tassa è dovuta dalle parti sul diritto di protesto di titoli di credito e sulle indennità di trasferta, per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari, in aggiunta all'eventuale imposta di bollo dovuta per la quietanza.

La tassa del 10 per cento di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta mediante applicazione, a cura degli ufficiali giudiziari, di marche da bollo del valore corrispondente, sull'originale degli atti notificati od eseguiti, con le modalità stabilite per l'imposta di bollo dovuta per la quietanza. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dal testo unico sull'imposta di bollo.

Per gli atti o commissioni che non abbiano dato luogo a formazione di originale, l'applicazione delle marche è fatta sulla matrice dell'apposito bollettario.

In relazione a particolare esigenza di servizio è facoltà del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che il pagamento della tassa del 10 per cento sia effettuato direttamente all'ufficio del registro.

L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo riscuota dalle parti l'ammontare totale o parziale della tassa da lui dovuta, è punito con l'ammenda disciplinare.

Art. 155

Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa al netto del 3 per cento per le spese di ufficio e del 10 per cento della tassa erariale superi annualmente l'importo dello stipendio spettante al personale appartenente all'area funzionale C, lo stesso deve versare all'erario il 95 per cento della parte dei diritti eccedente tale importo.

Art. 155 bis

Il capo dell'ufficio, sulla base dei dati risultanti dallo stato relativo ai diritti di cui all'art. 149, determina la somma dovuta all'Erario sulla parte dei diritti eccedenti i limiti di cui all'art. 155, tenuto conto dei diritti computati e delle tasse versate nei mesi precedenti e ne indica l'importo sullo stato suddetto.

L'importo della tassa dovuta deve essere versato a cura dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dall'ufficiale giudiziario dirigente, entro il mese successivo a quello cui si riferisce, all'erario. Detto importo o gli estremi del versamento debbono essere annotati nel registro di cui al terzo comma dell'art. 149.

Art. 156

DISAPPLICATO dal DL 09/07/97 n° 237

ORDINAMENTO UFFICIALI GIUDIZIARI
DPR 1229/59 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 157

Agli effetti delle disposizioni dell'art. 156, in caso di trasferimento dell'unico ufficiale giudiziario, questi, adempite le formalità stabilite dal quarto comma dell'art. 118 e dal primo comma dell'art. 120, prima di lasciare l'ufficio, deve depositare nella cancelleria i registri, il bollettario ed il repertorio in uso. Deve contestualmente depositare in duplice esemplare il prospetto riassuntivo prescritto dal secondo comma dell'art. 155 concernente le iscrizioni eseguite.

Un esemplare del suddetto prospetto è trasmesso, a cura del cancelliere e senza ritardo, alla cancelleria dell'ufficio al quale l'ufficiale giudiziario è stato trasferito.

Ogni ulteriore attribuzione sia in ordine alla determinazione mensile dei versamenti, sia riguardo alla liquidazione annuale, spetta agli organi competenti nella nuova sede.

In caso di cessazione dal servizio per morte, collocamento a riposo, destituzione o dispensa, la liquidazione definitiva è effettuata nel mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

Art. 158

Quando l'ufficiale giudiziario presti contemporaneo servizio in più uffici, per stabilire l'ammontare della tassa dovuta all'Erario ai sensi dell'art. 155, si calcolano cumulativamente tutti i diritti percepiti in ciascun ufficio.

Nel caso innanzi preveduto si ha riguardo, per la competenza in ordine alla determinazione mensile del versamento ed alla liquidazione annuale, all'ufficio dove l'ufficiale giudiziario è addetto in pianta.

In ogni altro caso di contemporanea prestazione di servizio la competenza è determinata dal primo ufficio al quale l'ufficiale giudiziario è stato applicato.

Art. 159

DISAPPLICATO dal DL 09/07/97 n° 237 vedi art 55 Dlgs 165/01

TITOLO III

**STATO GIURIDICO, SERVIZI E TRATTAMENTO ECONOMICO
DEGLI
UFFICIALI GIUDIZIARI (Area B Posizione economica B3)**

CAPO I

STATO GIURIDICO

Art. 160

Per il concorso ai posti di ufficiale giudiziario (Area B Posizione economica B3), si applicano le vigenti disposizioni relative all' area professionale B

Art. 160 bis

DISAPPLICATO

Art. 161

ORDINAMENTO UFFICIALI GIUDIZIARI
DPR 1229/59 e successive modificazioni ed integrazioni

DISAPPLICATO

Art. 162

Sono estese agli ufficiali giudiziari (Area B) le disposizioni di cui all'art. 2, riguardanti la equiparazione agli impiegati civili dello Stato, quelle riguardanti la cauzione, che viene determinata in euro 7,75, e l'assunzione in servizio, quelle contenute riguardanti le esenzioni e le incompatibilità, quelle contenute concernenti le assegnazioni di sede e i trasferimenti, quelle concernenti i congedi e le aspettative, quelle concernenti l'anzianità di servizio, quelle concernenti la disciplina e il procedimento disciplinare, in quanto applicabili, quelle concernenti le dimissioni, la decadenza dall'ufficio, la dispensa dal servizio, quelle di cui all'art. 102, riguardanti la riduzione dei posti.

Le autorità indicate nell'art. 59, secondo la rispettiva competenza, e l'ufficiale giudiziario (Area C), o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente, esercitano la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari (Area B).

Per la cessazione dal servizio si applicano le norme vigenti per il personale civile della Amministrazione dello Stato della carriera esecutiva.

Il trattamento di quiescenza degli giudiziari (Area B) è regolato dal testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza delle pensioni degli ufficiali giudiziari approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 e successive modificazioni.

Art. 163, 164

ABROGATI dalle norme contrattuali

CAPO II

SERVIZI E TRATTAMENTO ECONOMICO.

Art. 165, 166

ABROGATI dalle norme contrattuali

Art. 167

ABROGATO dalle norme di raccordo

Art. 168

Gli aiutanti ufficiali giudiziari (Area B) addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro in quote uguali i diritti, nonché la parte di percentuale sui crediti recuperati dall'Erario loro spettante, al netto delle spese di ufficio dovute nella misura del 3 per cento e detratte ai sensi dell'art. 147.

L'ufficiale giudiziario dirigente determina l'importo delle quote spettanti a ciascun ufficiale giudiziario (Area B) e procede alle operazioni di riparto comprendendovi anche gli assenti per regolare congedo.

Delle operazioni di riparto è redatto verbale, che viene depositato in cancelleria, previa comunicazione agli interessati, i quali hanno diritto di proporre reclamo con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario non oltre il decimo giorno dal deposito.

Art. 169

All'ufficiale giudiziario (Area B) che con i diritti percepiti al netto del 3 per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale previsto

ORDINAMENTO UFFICIALI GIUDIZIARI
DPR 1229/59 e successive modificazioni ed integrazioni

per il personale appartenente all'area funzionale B compete a carico dell'erario una indennità fino a raggiungere l'importo medesimo.

Tale importo è progressivamente elevato, in relazione all'anzianità di servizio maturata dall'ufficiale giudiziario, all'ammontare dello stipendio spettante al personale dell'area funzionale B di pari anzianità di servizio.

Si applicano all'ufficiale giudiziario (Area B) le disposizioni di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 148.

Per la liquidazione dell'indennità integrativa l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esegue le prescrizioni di cui al primo comma dell'art. 149 anche nei confronti degli ufficiali giudiziari (Area B). Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso art. 149 e negli artt. 150 e 152.

Art. 170

Agli ufficiali giudiziari (Area B) si applicano le disposizioni contenute nell'art. 152, riguardanti le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno personale di sede.

Agli ufficiali giudiziari (Area B) si applicano, altresì, le disposizioni contenute nell'art. 153, riguardanti la gratificazione annuale, sostituito al trattamento economico minimo garantito dall'art. 148 quello garantito dall'art. 169.

Art. 171

Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del 3 per cento per le spese di ufficio e del 10 per cento della tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio spettante al personale appartenente all'area funzionale B avente la stessa anzianità di servizio dell'ufficiale giudiziario (Area B), lo stesso deve versare all'erario il 95 per cento della parte dei diritti eccedente tale importo.

TITOLO IV

**ORGANICO, ATTRIBUZIONI E TRATTAMENTO ECONOMICO
DEGLI
OPERATORI GIUDIZIARI**

CAPO I - ORGANICO E ATTRIBUZIONI

CAPO II - NOMINA, ASSEGNAZIONE E TRASFERIMENTO

CAPO III - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178

DISAPPLICATI

ORDINAMENTO UFFICIALI GIUDIZIARI
DPR 1229/59 e successive modificazioni ed integrazioni

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 179 - 186.

DISAPPLICATI